

COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 18 DEL 26.06.2014

OGGETTO: CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI SENNA LODIGIANA E IL COMUNE DI ORIO LITTA - RINNOVO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 20/06/2014, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 - CAPPELLETTI PIER LUIGI	X	
2 - PISATI DARIO	X	
3 - SESINI ANGELO MARIA	X	
4 - MANNA MATTIA	X	
5 - ZANELETTI GIULIANO	X	
6 - GRAZZANI ALBERTO		X
7 - RIBOLINI ANDREA		X
8 - DONATI FABIO	X	
9 - FRUSTACE VINCENZO	X	
10 - OLIVARI VANESSA	X	
11 - GABBA GIANFRANCO	X	

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Sig. Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009

DAL _____ AL _____

ADDI' _____ IL MESSO _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto all'ordine del giorno il Sindaco Presidente illustrando la convenzione e precisando che i contenuti della stessa sono pressoché identici a quella precedente;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 del 19 maggio 2005, con la quale si deliberava di convenzionarsi con il Comune di Senna Lodigiana per l'espletamento del servizio di segreteria al fine di limitare la spesa a carico del bilancio comunale;

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 02 del 31.03.2009;

Dato atto che la suddetta convenzione scadrà il 30 giugno p.v.;

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: "Il testo della convenzione rispetto a quella del 2005 non cambia? Le mansioni e lo stipendio del Segretario Comunale sono uguali?";

Il Sindaco Presidente: "Non ci sarà più la direzione, il testo della convenzione è quasi identico, salvo qualche adeguamento dovuto al fatto che non c'è più l'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali";

Ritenuto di dover rinnovare la suddetta convenzione ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare la convenzione allegata composta da n. 15 articoli per l'espletamento del Servizio di Segreteria con il Comune di Senna Lodigiana;
- 2) di inviare il presente atto al Ministero dell'Interno- Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano - Sezione regionale Lombardia

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°; del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I
COMUNI DI SENNA LODIGIANA E ORIO LITTA**

(Art.30 - D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di _____ a seguito di accordi intercorsi tra le Amministrazioni Comunali di Senna Lodigiana e Orio Litta in ordine alla stipulazione di apposita convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TRA

il Sig. **PREMOLI FRANCESCO ANTONIO** nato a Senna Lodigiana il 10.10.1951 residente in Senna Lodigiana - Via Don Torchiani n. 3, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Senna Lodigiana

E

il Sig. **CAPPELLETTI PIERLUIGI**, nato a Senna Lodigiana il 01.01.1952, e residente in Orio Litta - Via De Gasperi n. 27, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Orio Litta

PREMESSO

Che con precedente deliberazione C.C. n. 8 del 20.05.2005 (Comune di Senna Lodigiana) e C.C. n. 11 del 19.05.2005 (Comune di Orio Litta), esecutive, è stata istituita una Convenzione per il servizio di segreteria tra i Comuni di Senna Lodigiana e Orio Litta con decorrenza dal 1° Giugno 2005 e sino al 30 Giugno 2009;

Che con precedenti deliberazioni C.C. n. 15 del 30.03.2009 (Comune di Senna Lodigiana), C.C. n. 2 del 31.03.2009 (Comune di Orio Litta), esecutive, è stata rinnovata la Convenzione per il servizio di segreteria tra i Comuni di Senna Lodigiana e Orio Litta con decorrenza dal 1° Luglio 2009 e sino al 30 Giugno 2014;

Che con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali di Senna Lodigiana ed Orio Litta, rispettivamente n. -- del 30/06/2014 e n. _____ del _____, esecutive, è stata rinnovata al 30 Giugno 2019;

Visto l'art. 30 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra gli aspiranti rappresentanti dei sopra citati Enti Locali, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse sopraindicate si intendono tutte integralmente richiamate e sono parte della presente convenzione.

ART.2 - FINALITÀ

1. La finalità della presente convenzione è la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale nella persona dell'attuale Segretario del Comune di Senna Lodigiana, al fine di conseguire considerevoli economie di spesa.

ART.3 - DURATA

1. Gli Enti convenzionati fissano la durata della convenzione dal 1° Luglio 2014 e sino al 30 Giugno 2019;

ART. 4 - RECESSO ANTICIPATO

1. Prima della scadenza convenzionale dell'accordo, ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione notificando tale intendimento al Comune convenzionato almeno 3 mesi prima della data di decorrenza del recesso stesso. Il Comune convenzionato ne dovrà prendere atto entro 30 giorni.
2. Al momento dello scioglimento della convenzione, ovvero alla naturale scadenza della stessa, al Segretario Comunale titolare è concessa la facoltà di optare per la titolarità di uno dei Comuni uniti in convenzione.

ART.5 - SEDE

1. La sede del servizio di Segreteria è localizzata nel Comune di Senna Lodigiana quale Comune capo-convenzione. Ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.P.R. 465/97 compete al Sindaco del Comune capo-convenzione provvedere alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale, sentito il Sindaco dell'altro Comune convenzionato e nel rispetto delle disposizioni contenute in proposito negli atti deliberativi del C.d.A. dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La classe della convenzione, determinata ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge 604/62, in base alla somma delle popolazioni residenti presso ciascuno dei Comuni associati, è stabilita nella classe III[^] secondo la popolazione complessiva residente in n. 4084 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente la stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art.10 del D.L.289/92.

ART.6 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Segretario Comunale svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni nel normale orario secondo le proporzioni di riparto della spesa di cui all'art.8.
2. I Sindaci dei Comuni convenzionati potranno di volta in volta, convenire una diversa disciplina del servizio, senza incidere sulla entità degli oneri, che vengono stabiliti al successivo articolo;
3. Le funzioni del Segretario Comunale sono stabilite dalla legge;
4. Il Segretario Comunale è tenuto ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dei Comuni convenzionati.

ART.7 - CONSULTAZIONI

1. Di tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica ed economica del Segretario Comunale titolare della Segreteria, (compresa la nomina e la revoca) il Sindaco del Comune capo-convenzione deve darne tempestiva comunicazione all'altro Comune convenzionato;
2. Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti al servizio, si effettueranno con riunioni collegiali e con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati, su richiesta di uno dei due Sindaci;
3. Il Comune capo-convenzione deve consentire all'altro Ente la visione degli atti di gestione riguardanti il servizio di Segreteria convenzionato;
4. Ogni segnalazione da effettuare all'Autorità competente per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali concernente il servizio deve essere preventivamente concordata tra i Sindaci degli Enti convenzionati.

ART.8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente convenzionato partecipa alla gestione del servizio e si accolla l'onere finanziario relativo, secondo le seguenti quote percentuali, proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruisce:
COMUNE DI SENNA LODIGIANA 50%
COMUNE DI ORIO LITTA 50%.

ART.9 - TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO

1. Il trattamento economico e le indennità fisse ricorrenti ed i relativi oneri previdenziali diretti e riflessi per contributi previdenziali ed assistenziali, spettanti al titolare della Segreteria, vengono stabiliti dai vigenti C.C.N.L. dei Segretari Comunali. Ciascun Comune convenzionato provvede alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese secondo la rispettiva competenza passiva all'assunzione della spesa nelle misure stabilite dalla legge.

ART. 10 - ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune capo-convenzione provvede:
 - a. Alla liquidazione mensile della retribuzione spettante al Segretario convenzionato, compresa ogni indennità di legge spettante per il servizio reso;
 - b. Alla liquidazione e pagamento della retribuzione di risultato per entrambi i Comuni convenzionati previa acquisizione anche del provvedimento di liquidazione del Comune convenzionato;
 - c. Alla corresponsione dei compensi per le supplenze e reggenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o di impedimento del Segretario titolare;
 - d. Al rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate dal Segretario convenzionato per recarsi da un Comune all'altro, provvede il Comune in favore del quale gli accessi vengono effettuati.

ART. 11 - RIPARTO ONERI FINANZIARI

1. Ogni Comune convenzionato dovrà iscrivere nel proprio Bilancio la quota presunta di spesa a proprio carico, in conformità all'apposita comunicazione che il Comune capo-convenzione è tenuto ad effettuare;

2. Il Comune capo-convenzione, per tutte le spese sostenute per oneri diretti e riflessi riguardanti il servizio del Segretario convenzionato deve notificare entro il 31 gennaio successivo all'esercizio scaduto, il rendiconto delle spese sostenute e soggette a riparto;
3. Ciascun Comune convenzionato deve versare al Comune caposervizio entro e non oltre il 30 giugno il 50% della somma ascritta nel proprio Bilancio, come detto al precedente comma, ed il saldo entro e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo;
4. Il Comune capo-convenzione, in caso di necessità finanziaria, potrà chiedere in ogni tempo ulteriori acconti che dovranno essere versati tempestivamente e comunque entro 30 gg. dalla richiesta.

ART.12 - GARANZIE

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura della quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato, deve assicurare la corretta funzionalità del servizio del Segretario, nella reciproca collaborazione tra i predetti Enti ed a salvaguardia dei loro interessi;
2. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, gli Enti associati assumono formale impegno, con atto deliberativo del competente organo, ad erogare le rispettive quote di partecipazione iscritte nei rispettivi bilanci;
3. Del provvedimento di cui al presente comma deve esserne data comunicazione al Comune capo-convenzione.

ART. 13 - RAPPORTI CON IL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

1. Di tutti i provvedimenti di modifica o scioglimento della presente convenzione dovrà esserne data comunicazione al competente servizio del Ministero dell'Interno per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica del Segretario comunale.

ART. 14 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di registro.

ART. 15 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione trovano applicazione le norme vigenti in materia ivi comprese quelle riportate nel libro IV del Codice Civile.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI
SENNA LODIGIANA
(Premoli Francesco Antonio)**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI
ORIO LITTA
(Cappelletti Pierluigi)**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del suddetto periodo di pubblicazione,

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 26.06.2014

OGGETTO:

CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI SENNA
LODIGIANA E IL COMUNE DI ORIO LITTA - RINNOVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
26.06.2014		Giuseppe CATALANO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

Addì	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
26.06.2014		Fulvia BERTONI